

## **Regolamento contenente criteri per il riscatto contributivo dei periodi precedenti l'entrata in vigore della Legge Istitutiva (Art.26 del Regolamento della Gestione Separata Periti Agrari)**

1. Gli iscritti alla Gestione Separata dei periti agrari in attività hanno la facoltà di riscattare i periodi di iscrizione all'Albo Professionale antecedenti il 1° gennaio 1996, nel limite massimo degli anni di iscrizione all'Albo Professionale.
2. La richiesta di riscatto, a pena di decadenza, deve essere avanzata entro cinque anni dalla maturazione del primo quinquennio di iscrizione alla Gestione Separata.
3. Non ha rilevanza alcuna che nello stesso periodo di riscatto il professionista sia stato iscritto ad altra forma di previdenza.
4. Per ogni anno di cui si chiede il riscatto è dovuto alla Gestione l'importo che risulta dall'applicazione dell'aliquota di finanziamento in vigore al momento della domanda al reddito professionale netto relativo all'anno medesimo, previa rivalutazione di detto reddito secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati; l'importo di cui sopra non può comunque essere inferiore alla misura minima del contributo soggettivo in vigore al momento della domanda.
5. L'importo del riscatto può essere versato in unica soluzione entro due anni dalla data della domanda ovvero secondo un piano di rateizzazione della durata massima di dieci anni e comunque non superiore agli anni mancanti al compimento del sessantacinquesimo anno di età; le rate hanno scadenze coincidenti con quelle dei versamenti in acconto e a saldo dei contributi ordinari.
6. Il mancato versamento di una rata, non riconducibile agli eventi di cui ai successivi punti 7 e 8, comporta l'interruzione del piano di riscatto ed il riconoscimento del beneficio derivante dai soli versamenti effettuati; l'eventuale ripresa dell'operazione di riscatto può avvenire dietro presentazione di una nuova domanda.

7. Qualora l'iscritto che abbia chiesto il riscatto in forma rateizzata deceda prima di aver completato il versamento di tutte le rate, i di lui superstiti possono:
  - a. versare in unica soluzione il debito residuo;
  - b. interrompere il riscatto ed ottenere il riconoscimento del beneficio derivante dai versamenti eseguiti;
  - c. rinunciare del tutto al riscatto, ottenendo la restituzione delle somme versate.
8. L'opzione prescelta va comunicata, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, al Comitato Amministratore della Gestione entro trenta giorni dal decesso dell'iscritto; trascorso tale periodo senza che gli interessati abbiano provveduto, viene considerata valida, d'ufficio, l'opzione di cui alla lettera b) del presente punto.
9. Le opzioni di cui alle lettere a) e b) del punto 7 sono concesse anche all'iscritto che abbia chiesto il riscatto in forma rateizzata e che consegua la pensione di invalidità o cessi dall'obbligo di contribuire prima di aver completato il versamento di tutte le rate; per la relativa comunicazione da parte dell'iscritto, valgono, in quanto applicabili, le regole di cui al punto 7.
10. Gli iscritti che al momento della domanda sono già pensionati della Gestione,
11. Non possono usufruire della facoltà di rateizzare il riscatto.
12. Periodi riscattati sono validi ai fini del computo dell'anzianità contributiva che dà titolo al trattamento pensionistico.
13. L'iscritto che intenda riscattare è tenuto ad allegare alla domanda, da indirizzare al Comitato Amministratore della Gestione tramite raccomandata con avviso di ricevimento, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nella quale attesti:
  - che negli anni di cui chiede il riscatto è stato iscritto all'Albo Professionale ed ha esercitato l'attività libero-professionale prevista dall'art.1, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.103;
  - il reddito netto prodotto in ciascuno degli anni di cui chiede il riscatto.

Ove successivamente venga accertato che la dichiarazione di cui sopra non risponde, in tutto o in parte, a verità, la Gestione provvede all'annullamento dell'operazione di riscatto, alla restituzione delle somme allo scopo versate, previa decurtazione del 10 per cento ed al recupero delle eventuali quote di pensione conseguentemente erogate, maggiorate degli interessi legali.